

DISCIPLINARE PER SPONSORIZZAZIONE DI UN CONVEGNO SUL CONTO TERMICO

RIAPERTURA TERMINI

La Camera di Commercio di Verona, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 221 del 12.10.2017, ai sensi del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21.12.2016, in conformità con quanto previsto dall'art. 43 della Legge 449/1997 e ss. mm. e ii. e dall'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., mette a disposizione spazi pubblicitari in occasione di un convegno sul Conto Termico, in programma per l'autunno 2017, riaprendo i termini per la presentazione delle offerte.

Il programma del convegno verrà inviato via posta elettronica ad imprese del settore edile e diffuso tramite il sito internet, newsletter e social network camerali. E' prevista la partecipazione di circa 80 tra imprese e professionisti

Art.1 OGGETTO

Il contratto di sponsorizzazione prevede che la Camera di Commercio metta a disposizione dello Sponsor spazi pubblicitari in occasione di un convegno sul Conto Termico, in programma per l'autunno 2017.

E' previsto un numero massimo di tre sponsorizzazioni, due delle quali già conferite in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 100 del 28.4.2017.

I soggetti che verranno individuati come "sponsor" potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.

Art.2 DURATA

Il contratto di acquisto di spazi pubblicitari ha durata dalla data di sottoscrizione e fino alla data del convegno per il quale è offerta la sponsorizzazione. Il programma del convegno verrà pubblicato dalla Camera di Commercio non appena disponibile e, comunque, non prima di 30 giorni anteriori alla data prevista per l'evento.

Art. 3 OBBLIGHI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio si impegna a:

- inserire il logo dello sponsor sul materiale informativo (programmi e locandine) del convegno. A tal fine si specifica che si tratterà di sponsorizzazione non esclusiva. Rimane salva quindi la facoltà della Camera di Commercio di reperire altre sponsorizzazioni;
- pubblicare il programma del convegno attraverso il proprio sito internet e profili social e diffonderlo anche tramite newsletter e via posta elettronica;
- ad inserire nella cartellina del convegno eventuale materiale informativo/pubblicitario,
- ad esporre, in apposito spazio dedicato, pubblicazioni, depliant, brochure e altro materiale informativo/pubblicitario.

Art. 4 PAGAMENTI

A seguito del pagamento del corrispettivo stabilito, che dovrà essere effettuato nei termini comunicati dalla Camera di Commercio, questa emetterà fattura nei confronti del Sponsor.

Art. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONTENUTI

Lo sponsor dovrà fornire il file del proprio logo in formato .jpg.

Art. 6 RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI

In conformità all'art. 10 del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21.12.2016, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, ovvero tra le finalità della Camera di Commercio e quelle dello sponsor;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di ordine o interesse pubblico, ovvero perché contraria a norme di legge o al buon costume.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) produzione o distribuzione di tabacco e/o generi di monopolio e, in generale, prodotti la cui sponsorizzazione sia vietata da norme di legge o regolamentari, anche comunitarie;
- c) materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- d) messaggi offensivi in genere, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 7 RESPONSABILITA'

Lo sponsor è l'unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso lo sponsor decide di collegare.

Lo sponsor dichiara e garantisce che l'uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione del proprio logo non violino le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti incluse, non limitatamente a violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d'autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà. Lo sponsor è l'unico responsabile del contenuto dell'annuncio e si impegna a che esso non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani. Lo sponsor dichiara la totale non perseguibilità della Camera di Commercio di Verona per qualsiasi questione inerente i contenuti della sponsorizzazione.

Lo sponsor solleva la Camera di Commercio di Verona da qualsiasi spesa legale inerente la sponsorizzazione e la relativa pubblicazione sul sito della Camera di Commercio, assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro la Camera di Commercio di Verona causate dalla pubblicazione del proprio logo.

Lo sponsor non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al contratto.

Sono a carico dello sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario di cui al logo o marchio aziendale che verrà pubblicato.

Art. 8 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE – RECESSO

La Camera di Commercio si riserva il diritto di risolvere il contratto di sponsorizzazione in caso di violazione, da parte dello sponsor, degli obblighi contrattuali di cui al precedente articolo 4.

La Camera di Commercio di Verona avrà la facoltà di recedere dal contratto per causa di forza maggiore, per annullamento dell’iniziativa formativa, per imposizione di qualsiasi autorità competente.

In tali casi sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti anche in ordine al rimborso delle quote/parti dei corrispettivi versati.

Art. 9 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 10 FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Verona.

Art. 11 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del contratto saranno a carico dello Sponsor.

Data _____

p. lo Sponsor

p. la Camera di Commercio di Verona

Agli effetti dell’art. 1341 cc. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni del disciplinare:

Art. 7 RESPONSABILITA’

Art. 8 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE – RECESSO

Art. 10 FORO COMPETENTE

p. lo Sponsor
